

**ALLEGATO "C " ALLA RACCOLTA N 5921.**

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

È costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale: "CIRCLE S.p.A."

Art. 2 - Sede sociale e domicilio soci

La Società ha la sua sede legale nel Comune di Milano (MI), all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Art. 3 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto, sotto l'osservanza delle norme di legge, le seguenti attività:

- la fornitura di prestazioni di consulenza direzionale, strategica, organizzativa, di controllo di gestione, di processo, di marketing multicanale, di sistemi di innovazione, di project management, di reperimento fondi e contributi per progetti innovativi.

- la produzione di software applicativo e tecnico, l'integrazione di sistemi informatici sia hardware sia software, la progettazione, l'acquisto, la vendita, l'esportazione, la rap-

presentanza, di apparecchiature tecniche, elettroniche e relative componentistiche, di pacchetti di software di base, applicativi, gestionali, la progettazione e gestione di reti wireless, di sistemi a radiofrequenza.

- l'erogazione di servizi di formazione, assistenza e supporto in relazione a quanto in questo articolo. La gestione di progetti di marketing e comunicazione multicanale, ivi compresi siti internet, social network, motori di ricerca, applicazioni mobile, sistemi di comunicazione distribuita, apparecchiature audio e video distribuite.

- la rappresentanza, in Italia e all'estero, di imprese italiane e straniere operanti in uno dei rami di attività previsti in questo articolo.

- l'assunzione, quale attività non prevalente, di interessi e partecipazioni in società ed imprese italiane e straniere, che svolgano attività rientranti nell'oggetto sociale o comunque ad esso connesse, complementari o analoghe, nel rispetto dei limiti previsti dalla legislazione in materia.

- l'esercizio ai sensi e in conformità alla vigente disciplina normativa e regolamentare, dell'attività di assunzione, diretta o indiretta, e gestione di partecipazioni e interessi, anche di controllo, in altre società e/o enti e/o imprese, italiani ed esteri, aventi oggetto o scopo analogo, affine, strumentale e/o connesso al proprio e, quindi l'acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresen-

tati o meno da titoli, sul capitale di tali società e/o enti

nonché l'acquisizione di strumenti partecipativi o di titoli

di debito.

- il coordinamento tecnico, amministrativo, finanziario e organizzativo delle società partecipate, nei limiti di legge.

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società partecipate nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo vigenti.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, anche per obbligazioni di terzi, con esclusione di attività finanziarie che siano esercitate in via prevalente o nei confronti del pubblico. La società potrà partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere.

#### Art. 4 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

#### Art. 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto è di Euro 233.000,00 (duecentotrentatremila virgola zero zero) ed è diviso in numero 3.470.115 (tre milioni quattrocentosettantamila centoquindici) azioni ordinarie prive del valore nominale.

L'Assemblea straordinaria in data 27 maggio 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro 1.910.000 (unmilionenovecentodiecimila virgola zero zero), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., e quindi nei limiti del 20% (venti per cento) delle azioni ordinarie già emesse dalla Società alla data di delibera assembleare, come consentito dalle disposizioni di legge transitorie pro tempore vigenti, mediante emissione di azioni ordinarie dematerializzate senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, da collocarsi presso investitori qualificati italiani ed istituzionali esteri, in ogni caso con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis e ss. e 100 del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui al combinato disposto degli artt. 34-ter del Regolamento CONSOB n. 11971 del 1999 e 1, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2017/1129, come successivamente modificati e integrati, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2021.

L'assemblea straordinaria in data 27 maggio 2021 ha altresì deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di no-

minali Euro 1.863,873 (milleottocentosessantatre virgola ottocentosettantatre), senza previsione di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., e quindi nei limiti del 20% (venti per cento) delle azioni ordinarie già emesse dalla Società alla data di delibera assembleare, come consentito dalle disposizioni di legge transitorie pro tempore vigenti, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie dematerializzate, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi con conferimento in denaro, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei warrant la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, in ragione di n. 1 (una) azione ordinaria ogni n. 20 (venti) warrant posseduti, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 giugno 2024.

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Le azioni, al pari degli altri strumenti finanziari della società nella misura consentita dalle disposizioni applicabili,

sono assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (qui di seguito, "TUF").

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé sola adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello Statuto.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.

È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Art. 6 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari

La Società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

I titolari di obbligazioni devono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle assemblee ordinarie.

La Società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Gli strumenti finanziari non sono rappresentati da titoli di credito salva la possibilità di documentare la titolarità e la legittimazione tramite certificati emessi a cura dell'organo amministrativo non destinati comunque alla circolazione.

La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in casi di inadempimento delle prestazioni, le modalità di rimborso.

#### Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 8 - Patrimoni destinati

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

Art. 9 - Identificazione dei titolari delle azioni

La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere par-

ziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Art. 10 - Disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato (qui di seguito, "Regolamento AIM Italia").

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'articolo

106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della Società su AIM Italia.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione ecce-

dente.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica d'acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - ma per ri-chiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### Art. 11 - Trasparenza e informativa

A partire dal momento in cui le azioni ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della Società il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, ovvero le diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili (la "Partecipazione Significativa").

La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo

presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

#### Art. 12 - Assemblea

L'assemblea viene convocata, nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempo vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Sole 24 ore", "Italia Oggi", "Corriere della Sera", "La Repubblica" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi

eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e

delle eventuali convocazioni successive;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge o

da disposizioni regolamentari.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve es-

sere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art.

2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore

termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è valida-

mente costituita quando è rappresentato l'intero capitale so-

ciale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti

dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di

controllo.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10%

(dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto

nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque)

giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione

dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, in-

dicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in

almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al

più tardi entro il settimo giorno precedente la data

dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integra-

zione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una

relazione illustrativa che deve essere depositata presso la

sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro

il termine ultimo per la presentazione della richiesta di in-

tegrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è am-

missa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a nor-

ma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di

un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del

giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute pri-

ma dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante

l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle

domande aventi lo stesso contenuto.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla

legge, dal Regolamento AIM Italia e dal presente Statuto. Le

deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e

al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazio-

ni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione

dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma

1, n. 5) c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge,

nelle seguenti ipotesi:

	(a) acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets	
	che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento	
	AIM Italia, come di volta in volta modificato ed integrato;	
	(b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che	
	realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi	
	del Regolamento AIM Italia;	
	(c) richiesta di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia	
	delle azioni della società, come meglio descritto nel succes-	
	sivo articolo 27.	
	Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre pre-	
	visioni del presente Statuto, l'Assemblea ordinaria e straor-	
	dinaria si riuniscono e deliberano secondo i quorum previsti	
	dalla legge.	
	Art. 13 - Svolgimento dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consi-glio di am-	
	ministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi,	
	l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto	
	della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorren-	
	do, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del se-	
	gretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è	
	redatto da un notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-	
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-	
	zione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento	

dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentita al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui

si tiene la riunione.

Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto delle azioni è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Art. 15 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se

richiesto dalla legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

#### Art. 16 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove).

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica. Gli amministratori durano in carica, dunque, per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c.,

l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

#### Art. 17 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nel territorio dell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno due consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la

seduta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

(a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione intervenendo in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è pre-

sente il soggetto verbalizzante.

#### Art. 18 - Nomina e sostituzione degli amministratori

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4, TUF, ovvero due candidati indipen-

denti qualora la lista sia composta da 7 o più membri, fermo restando che almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) il curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; (ii) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluso l'eventuale possesso

dei requisiti di indipendenza; (iv) il parere positivo rilasciato dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è

risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla lista di maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per co-optazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora

	non residuino nella lista di minoranza dei candidati che pre-	
	sentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e	
	regolamentare vigente per l'assunzione della carica,	
	l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo	
	dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si ap-	
	plica la procedura di cui presente articolo - provvede alla	
	sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai	
	sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del	
	presente Statuto, e il consigliere viene nominato	
	dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino una percentuale di capitale sociale pari a quella	
	sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si	
	applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato	
	dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente	
	dall'assemblea.	
	Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del-	
	la metà se di numero pari, o della mag-gioranza se di numero	
	dispari, dei componenti il consiglio di amministrazione, si	
	intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla ac-	
	cettazione di metà dei nuovi amministratori nominati	
	dall'assemblea di cui al seguente capoverso.	
	L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo	
	deve essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti	
	in carica od anche da uno solo di essi.	

	vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per	
	la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve es-	
	sere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costi-	
	tuisce causa di decadenza dell'amministratore.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	Art. 19 - Presidente	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un	
	presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione	
	della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che so-	
	stituisce il presi-dente nei casi di assenza o di impedimento,	
	nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.	
	Art. 20 - Rappresentanza della società	
	Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in	
	giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione	
	nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti	
	dalla deliberazio-ne di nomina.	
	In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la	
	rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di ge-	
	stione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rap-	
	presentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.	
	La rappresentanza della Società spetta anche al direttore ge-	

nerale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### Art. 21 - Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 c.c.. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Art. 22 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dalla legge; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di pro-

fessionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4

del TUF e gli ulteriori requisiti di legge. Poteri, doveri e

funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge.

Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsi-

asi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza

della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevo-

le della maggioranza assoluta dei presenti.

Il collegio sindacale può tenere le proprie riunioni per vi-

deo, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate

per il consiglio di amministrazione.

Art. 23 - Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali

ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o

dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di

essi), devono contenere un numero di candidati non superiore

al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere

depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) gior-

ni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convoca-

zione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione

del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima

di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le moda-

lità prescritte della disciplina vigente

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli

o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari

	di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del	
	capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordina-	
	ria, da comprovare con il deposito di idonea certi-ficazione.	
	Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il	
	curriculum contenente le caratteristiche professionali dei	
	singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i	
	singoli candida-ti accettano la propria candidatura e attesta-	
	no, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di	
	incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza	
	dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.	
	Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di i-	
	neleggibilità.	
	Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista,	
	anche se per interposta persona o per il tramite di società	
	fiduciarie.	
	Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più	
	di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel	
	caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista ri-	
	sulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.	
	Le liste presentate senza l'osservanza delle dispo-sizioni che	
	precedono sono considerate come non presentate.	
	Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati al-	
	la carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla	
	carica di sindaco supplente.	
	Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati	

	della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il	
	primo candidato della lista che sarà risultata seconda per nu-	
	mero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono	
	collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presen-	
	tato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di	
	voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato	
	al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sin-	
	daco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero	
	di voti.	
	Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato sup-	
	plente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti	
	e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata	
	seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci	
	che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che	
	hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior	
	numero di voti.	
	Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una vo-	
	tazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della	
	lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.	
	Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sin-	
	dacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la	
	maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria;	
	la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indi-	
	cata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di	
	sindaco effettivo nella lista presentata.	

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

#### Art. 24 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge e regolamentari ed iscritta nell'apposito registro.

Le funzioni di controllo contabile prevedono:

- la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili

dei fatti di gestione;

- la verifica che il bilancio di esercizio e, ove redatto,

il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze

delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che

siano conformi alle norme che li disciplinano;

- l'espressione con apposita relazione di un giudizio sul

bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Art. 25 - Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti

previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga

del termine di durata della società o di introduzione di limi-

ti alla circolazione delle azioni.

È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non

abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che com-

portino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle

negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto

dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si

trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente a-

zioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato

regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multila-

terale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita

delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65

MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia

previsto tutele equivalenti per gli investitori.

	I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso,	
	i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il pro-	
	cedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.	
	Art. 26 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzio-	
	ne degli	
	utili	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede	
	alla redazione del bilancio e delle conseguenti formalità a	
	norma di legge.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%	
	(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che	
	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale,	
	verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla	
	partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che	
	l'assemblea non deliberi diversamente.	
	In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla	
	legge, la società può distribuire ac-conti sui dividendi.	
	Art. 27 - Revoca	
	Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca	
	dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia de-	
	ve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il	
	Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italia-	
	na della data preferita per la revoca almeno venti giorni di	
	mercato aperto prima di tale data.	
	Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la	

richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

#### Art. 28 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente at-

to costituti-vo, l'assemblea dei soci, con apposita delibera-

zione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la

modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento

del collegio in caso di pluralità di liqui-datori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-

ne;

d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai po-teri dei

liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquida-

zione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-

mento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggio-

ranze richieste per le modificazioni del presente atto costi-

tutivo.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter c.c.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi

e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche du-

rante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII

del Libro V del codice civile.

Art. 29 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della società, il Regolamento AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

In originale firmato:

Luca Abatello

ALBERTO GILETTA Notaio